



DELCI4 65 / 2024

13/11/2024

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE n. 4 ^ - San Donato - Campidoglio - Parella

Convocata la Giunta circoscrizionale presieduta dal Presidente RE Alberto, sono presenti i Coordinatori:

Lorenzo CIRAVEGNA
Sonia Emilia GAGLIANO
Andrea RONCAROLO

Con l'assistenza del Segretario Gian Luca RAVAROTTO

OGGETTO: C.4 - ART. 42 COMMA 2 REG DEC. - FESTE DI VIA - PROGETTO "AUTUNNO IN SAN DONATO 2024" - APPROVAZIONE.

Il Presidente Alberto Re, di concerto con la Coordinatrice della III Commissione di Lavoro Permanente, Antonietta D'Orsi, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (n. mecc. 2013 05843/016), esecutiva dal 10 febbraio 2014, e successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 1° ottobre 2018 (n. mecc. 2018 03729/002), esecutiva dal 15 ottobre 2018, è stato approvato, e in seguito modificato, il Regolamento n. 366 rubricato "REGOLAMENTO DELLE FESTE DI VIA" costituente il riferimento normativo unico al quale attenersi per l'indicazione e l'osservanza di tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e all'approvazione di tali manifestazioni sul territorio circoscrizionale, con cui la Città ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento normativo atto a definire i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Associazioni di Via iscritte all'Albo delle Associazioni di Via, tenuto dalla Circoscrizione, che intendono organizzare le manifestazioni su suolo pubblico denominate "Feste di Via". Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del novellato Regolamento delle Feste di Via n. 366, per "Feste di Via" si intende "l'attività di promozione commerciale con particolare riferimento al commercio fisso, avente luogo in giornate festive o in orario dalle 20:00 alle 24:00 in giorni non festivi, che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si

crea tra le attività commerciali ed il territorio in cui abitualmente operano”. Per consentire la ripresa delle attività economiche nel modo più semplice e repentino possibile il Consiglio Comunale, preso atto delle palesi criticità conseguenti all'emergenza sanitaria nazionale ancora in atto, che stanno producendo danni di eccezionale gravità alle attività economiche e soprattutto al commercio “di vicinato”, ha manifestato la volontà di rendere le Feste di Via uno strumento ancora più flessibile ed adattabile alle esigenze dei territori attraverso alcune fondamentali modifiche al Regolamento delle Feste di Via n. 366, approvate con deliberazione del 12 luglio 2021 (DEL 597/2021) esecutiva dal 25 luglio 2021. In osservanza del comma 2 dell'articolo 5 del novellato Regolamento sopra citato, che stabilisce che le Circoscrizioni devono comunicare al competente Assessorato, entro il 10 dicembre, la programmazione delle Feste di Via riferita al primo semestre dell'anno successivo ed entro il 10 giugno la programmazione del secondo semestre dell'anno, con nota prot. n. 1803 del 4 luglio 2022 la Circoscrizione ha comunicato la programmazione relativa al secondo semestre dell'anno 2022 all'Assessorato al Commercio e ai Mercati nel rispetto del termine previsto dalla regolamentazione vigente. L'art. 5, comma 3, di cui al Regolamento sopra citato, dispone che, qualora la programmazione comunicata sia rispondente alle norme del Regolamento stesso, la Giunta Comunale ne prenda atto con apposita deliberazione. In riferimento alle linee di indirizzo in merito alle Feste di Via, risultanti dal Regolamento delle Feste di Via n. 366, così come modificato dal Consiglio Comunale con la deliberazione sopra citata, ogni Associazione di Via interessata ha avuto diritto alla scelta/prelazione su due (2) Feste di Via all'anno all'interno della programmazione, previo accordo con le altre Associazioni di Via e con la possibilità di incrementare le due Feste di Via con una ulteriore festa da realizzarsi in orario serale, dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi nell'anno (art. 5, comma 1, Regolamento n. 366), salvo quanto previsto nell'art. 9 – Centri Commerciali naturali - dello stesso Regolamento n. 366. Le Feste di Via hanno assunto una funzione consolidata come forma di promozione del tessuto commerciale e urbano della Città, con lo scopo di creare un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, attraverso momenti di aggregazione culturale, sociale e sportivo, volti a valorizzare le particolarità di ogni singola zona; è anche attraverso queste occasioni che viene offerto ai residenti un volto più vitale del proprio territorio, un'occasione di festa multicolore che possa favorire il senso di appartenenza a una comunità.

Tanto premesso, con deliberazione n. DELCI4 22/2024 del Consiglio di Circoscrizione 4 del 29 maggio 2024 sono stati approvati i criteri per programmazione e calendarizzazione delle Feste di Via per il secondo semestre 2024. Successivamente, con istanza pervenuta in data 8 ottobre 2024, prot. n. 2309 (All. n. 2), l'Associazione Shopping San Donato, nella persona del Presidente Amato Armando, con sede legale in Torino - Via San Donato 21 bis C.F. 97645590015, ha inoltrato proposta progettuale per una Festa di Via, da realizzarsi il giorno 17 novembre p.v., denominata “Autunno in San Donato 2024”, che interesserà l'area: via San Donato tratto da corso P. Oddone a corso Tassoni (limiti esclusi). La via San Donato sarà resa pedonale dalle ore 06:30 alle ore 23:30.

Il progetto prevede il coinvolgimento dei commercianti presenti nella via valorizzando lo shopping all'insegna della qualità e del servizio. L'obiettivo è quello di attirare gente residente e nuova del borgo per favorire la socializzazione e l'aggregazione con momenti di gioia e divertimento, musica, giochi e giostre per bimbi, animazione, esibizioni di artisti di strada, promozione delle attività artigianali e commerciali presenti nel territorio. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera A del Regolamento n. 366 il progetto prevede l'adesione e relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione.

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione Shopping San Donato, che prevede la partecipazione di attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di: 32 esercizi di commercio in sede fissa, 10 operatori commerciali su area pubblica, 11 artigiani-produttori agricoli, 9 operatori del proprio ingegno e 40 espositori titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento n. 366 si approva la presenza di operatori commerciali su area pubblica per un numero non

superiore a 80. Potranno partecipare alla festa gli O.P.I. e gli hobbisti, i quali non vengono contemplati nel numero degli operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati (art. 7, comma 5, del Regolamento n. 366). L'iniziativa dovrà garantire l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio di almeno il 30% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dall'art. 7, comma 1, del Regolamento n. 366. La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 684 commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 09:00 alle ore 20:00, con la chiusura al traffico veicolare, prevista dalle ore 06:30 alle ore 23:30, della via San Donato tratto da corso P. Oddone a corso Tassoni (limiti esclusi).

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento n. 366. Il Presidente dell'Associazione Shopping San Donato dovrà trasmettere all'Ufficio comunale competente in materia di commercio e alla Circoscrizione 4 la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata nei giorni antecedenti la data della festa. Sarà cura degli stessi provvedere alla pulizia dell'area (art. 14, comma 2, Regolamento n. 366); le strutture degli operatori che partecipano alla festa, dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, al fine di assicurare il transito in ogni momento di mezzi di soccorso e consentire l'agevole accesso ai passi carrai e alle porte delle abitazioni da parte dei residenti (art. 12, comma 2, Regolamento n. 366). L'Associazione deve garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni per il commercio su area pubblica, delle attestazioni di regolarità contributiva e fiscale (V.A.R.A.); dovranno, in ogni caso, essere rispettate le prescrizioni igienicosanitarie e di sicurezza vigenti. L'Associazione deve provvedere altresì a richiedere e ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste quali: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora, autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessione suolo pubblico, ecc., così come previsto dall'art. 10, comma 1 e 2, del Regolamento n. 366. Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previste nell'ambito della festa, l'Associazione deve munirsi di apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali. Nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018. Il progetto e la relativa documentazione sono stati sottoposti a istruttoria dovuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l'approvazione. Il Dirigente della Circoscrizione 4 rilascerà al Presidente dell'Associazione richiedente la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'iniziativa oggetto del presente provvedimento, subordinando il rilascio della concessione alla sottoscrizione dell'impegno da parte del Presidente dell'Associazione al rispetto di tutte le prescrizioni sopra riportate.

La chiusura al traffico veicolare delle suddette manifestazioni è subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità e Viabilità. Qualora l'Associazione presenti alla Circoscrizione una richiesta di rinvio della festa, l'accoglimento della medesima sarà subordinata all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità e Viabilità. Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in Legge n. 219/2011 sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e

limiti territoriali. Si prende atto pertanto che gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti negli orari in cui si svolgerà la manifestazione senza necessità di particolari autorizzazioni. Per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il Patrocinio. La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 4.

Si dà atto che la suddetta Associazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici n. 373 e di quanto previsto dal D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 837/2023 del 18 dicembre 2023, non risulta avere pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, che l'Associazione non presenta pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento n. 366, le Associazioni di Via riconosciute dalle Circoscrizioni, al fine di garantire il buon funzionamento delle Feste di Via, possono affidare a soggetti terzi esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati; ai sensi dello stesso articolo, comma 5, i rapporti economici tra le associazioni promotrici e gli operatori che operano nella Festa di Via non sono delegabili a terzi.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento n. 366, l'Associazione Shopping San Donato, nella persona del Presidente, è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso terzi e aventi causa per qualsiasi danno in conseguenza dello svolgimento delle feste. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento n. 366, la suddetta Associazione promotrice dell'evento dovrà presentare alla Circoscrizione 4 il conto consuntivo della Festa di Via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi sia delle entrate che delle spese oltreché l'indicazione della destinazione dell'utile di gestione. Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città. Si dà atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi e/o imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni.

Il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell' art. 3 e dell'art. 6, comma 2, del Regolamento delle Feste di Via n. 366, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (n. mecc. 2013 05843/016), esecutiva dal 10 febbraio 2014, modificato con successive deliberazioni del Consiglio Comunale del 1° ottobre 2018 (n. mecc. 2018 03729/002), esecutiva dal 15 ottobre 2018 e del 12 luglio 2021 (DEL 597/2021) esecutiva dal 25 luglio 2021, la realizzazione del progetto denominato “Autunno in San Donato 2024” presentato dall’Associazione Shopping San Donato, nella persona del Presidente, Sig. Amato Armando, con sede legale in Torino - Via San Donato 21 bis C.F. 97645590015, per la manifestazione programmata per il giorno 17 novembre 2024, in orario 06:30 - 23:30, che interesserà l’area: Via San Donato tratto da corso P. Oddone a corso Tassoni (limiti esclusi). La via San Donato sarà resa pedonale dalle ore 06:30 alle ore 23:30. (All. n. 2);
2. di dare atto che il Presidente dell’Associazione Shopping San Donato è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell’attività per cui l’area sarà concessa, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città (art. 14, comma 1, del Regolamento n. 366);
3. di dare atto che l’Associazione Shopping San Donato, quale promotrice della Festa di Via, si impegna a rispettare l’ordine di priorità di partecipazione degli operatori commerciali, così come previsto dall’art. 7, comma 4, del Regolamento n. 366; di approvare la presenza di un numero

massimo di 80 banchi, con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale comprensivi di commercianti in sede fissa e operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale, così come specificato nella proposta progettuale presentata dall'Associazione di Via sopra citata;

4. di dare atto che l'Associazione, quale promotrice della Festa di Via, è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegna nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento n. 366;
5. di stabilire l'obbligo affinché l'Associazione garantisca che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
6. di stabilire che, come disposto dall'art. 5, comma 6, del vigente Regolamento n. 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale; l'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 4 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;
7. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità e Viabilità;
8. di stabilire che:
 - l'Associazione dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
 - l'Associazione, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
 - l'Associazione dovrà provvedere alla pulizia dell'area (art. 14, comma 3, del Regolamento n. 366) e far sì che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'Associazione dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, fermo restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
 - l'allestimento generale delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12, comma 2, Regolamento n. 366);
 - le aree destinate all'evento, le vie di fuga previste e debitamente transennate e le vie di accesso ai mezzi di soccorso dovranno essere conformi a quanto dichiarato nella proposta progettuale presentata dall'Associazione di Via (All. n. 2);
 - l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande

è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi dell'10 della Legge Regionale n. 38 del 2006 e s.m.i. e dell'art. 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.; ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'art. 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli artt. 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'art. 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;
 - nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;
9. di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento n. 366;
 10. di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il Patrocinio della Circoscrizione 4;
 11. di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente e che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione 4;
 12. di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;
 13. di dare atto che la suddetta Associazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici n. 373 e di quanto previsto dal D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 837/2023 del 18 dicembre 2023, non risulta avere pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città.
 14. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. n. 1);
 15. di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione;
 16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
 17. di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Umberto Magnoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Alberto Re

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Gian Luca Ravarotto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI4-65-2024-All_1-VIE_.pdf
2. DELCI4-65-2024-All_2-istanza_17112024.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento